

Codice A1701A

D.D. 28 aprile 2016, n. 278

DGR 13-3166 del 18 aprile 2016. Adozione delle procedure amministrative ed informatiche e della modulistica per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ponendo fine al regime transitorio dei diritti di impianto e introducendo a partire dal 1 gennaio 2016 un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo attraverso un sistema di autorizzazioni agli impianti viticoli.

Visto l’art. 145 del suddetto regolamento che prevede l’obbligo di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ”, in particolare all’articolo 12, stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, applicativo del Dlgs. 61/2010, stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l’iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli) stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianti concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al Regolamento (UE) n. 1308/13.

Considerato l’art. 28 della LR n. 14/2006 con cui è stata istituita l’Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine e le altre superfici vitate, è parte integrante dell' Anagrafe agricola del Piemonte.

Tenuto conto che le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, approvate con DGR 11 giugno 2012, n. 38-4016, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ormai abrogato, non possono più essere applicate.

Considerato che con DGR n. 13-3166 del 18 aprile 2016 sono state approvate le disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale, le quali ne demandano il compito al Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, occorre ora provvedere all'adozione delle procedure amministrative che fanno parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), nonché delle relative procedure informatiche e della modulistica disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese - SIAP per la gestione del potenziale viticolo del Piemonte.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

di adottare le procedure amministrative che fanno parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), nonché le relative procedure informatiche e modulistica disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese - SIAP per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
- Dott. Moreno Soster -

Allegato



ASSESSORATO AGRICOLTURA , FORESTE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE 11 - AGRICOLTURA

**PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED INFORMATICHE PER
LA GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO DEL PIEMONTE**

Compilazione e presentazione delle dichiarazioni, delle richieste di autorizzazione al reimpianto e delle richieste di conversione diritti

Le pratiche devono essere predisposte e presentate, utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo:

http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi

La procedura di compilazione e di presentazione prevede tre fasi:

- “bozza”: la pratica viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso conduttore utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte, e può essere modificata; completata la fase di compilazione si effettua la stampa definitiva;
- “stampata”: la stampa deve essere sottoscritta da parte del richiedente, trasmessa per via informatica e archiviata nel suo fascicolo;
- “trasmessa”: con la domanda trasmessa all'ufficio istruttore decentrato competente si completa la procedura di presentazione.

La fase di presentazione della pratica è completa esclusivamente ad avvenuta trasmissione della medesima per mezzo della procedura informatica. La sola stampa non costituisce prova di presentazione.

La stampa definitiva, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti, successivamente alla trasmissione telematica, va conservata nel proprio fascicolo aziendale, anche per i conduttori che non si sono avvalsi dell'assistenza del CAA.

Richiesta di conversione diritti

Tale richiesta può riguardare uno o più diritti debitamente registrati e controllati all'ufficio istruttore decentrato competente.

Tale richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo. In fase di compilazione è previsto l'inserimento del numero e data della imposta di bollo da apporre alla stampa della richiesta di conversione.

Estirpazione

La dichiarazione va corredata telematicamente dalla seguente documentazione:

- l'estratto di mappa e/o fotografia aerea con la superficie oggetto di intervento evidenziata.

Nel caso in cui i controlli effettuati portino ad un esito negativo o parzialmente negativo l'ufficio istruttore decentrato competente ne dà comunicazione scritta all'azienda.

Richiesta di autorizzazione per reimpianto

La richiesta può essere trasmessa solo a seguito dell'accertamento positivo di una dichiarazione di estirpazione. Tale richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo.

Richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato

La richiesta può essere trasmessa solo indicando precisamente la superficie da estirpare. Tale richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo.

Il conduttore che intende effettuare un reimpianto anticipato di un vigneto deve presentare, in formato cartaceo, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'ufficio istruttore decentrato della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte competente per territorio ove è ubicato il vigneto oggetto di estirpazione, secondo lo schema disponibile nella sezione Modulistica del sito istituzionale al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/index.htm

Autorizzazioni per reimpianto

Successivamente alla concessione dell'autorizzazione l'azienda riceverà una comunicazione via PEC. Le autorizzazioni sono identificate attraverso una codifica univoca, secondo quanto stabilito in circolare AGEA n. 49 del 1.2.2016.

Reimpianto con autorizzazione inserita nel registro

La dichiarazione va corredata telematicamente dalla seguente documentazione:

- fatture di acquisto delle barbatelle.

Le fatture di acquisto delle barbatelle devono essere munite del relativo certificato fitosanitario o dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal vivaista che attesti che il materiale vivaistico è stato prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le fatture devono riportare nella descrizione il dettaglio della quantità e delle varietà utilizzate.

Nel caso in cui le fatture non siano ancora disponibili viene consentito di allegare alla dichiarazione **il documento di trasporto**. Sarà cura dell'azienda fornire in un secondo momento all'ufficio istruttore decentrato competente le fatture per consentire l'accertamento della dichiarazione.

- l'estratto di mappa e/o fotografia aerea con la superficie oggetto di intervento evidenziata.

Nel caso in cui i controlli effettuati portino ad un esito negativo l'ufficio istruttore decentrato competente ne dà comunicazione scritta all'azienda.

Reimpianto anticipato

La dichiarazione deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per la dichiarazione di reimpianto.

Sovrinnesto

La dichiarazione deve essere corredata telematicamente dalla seguente documentazione:

- le fatture delle marze.

Le fatture devono riportare nella descrizione il dettaglio della quantità e delle varietà utilizzate.

Nel caso in cui le fatture non siano ancora disponibili viene consentito di allegare alla dichiarazione **il documento di trasporto**. Sarà cura dell'azienda fornire in un secondo momento all'ufficio istruttore decentrato competente le fatture per consentire l'accertamento della dichiarazione.

Variazione di idoneità

La dichiarazione può essere presentata dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno. Tale termine è riferito anche alla richiesta di variazione determinata dall'esito dell'attività ispettiva effettuata dalle strutture di controllo per le denominazioni di origine ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 14.6.2012